



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "E.I."

**ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO
TERZI E TUTELA
LEGALE**



ESERCITO

**BROCHURE
INFORMATIVA**

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

Brochure informativa per il

**“Servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per
eventi dannosi non dolosi delle FF.AA. e per tutela legale del personale per
fatti colposi durante l’espletamento del servizio”
 (“Polizza RCT” e “Polizza Tutela legale”)**

STAZIONE APPALTANTE: COMMISERVIZI

SOCIETÀ ASSICURATRICE: Allianz S.p.A.

DURATA: triennale, 2024 – 2026 (con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 1/12/2023
alle ore 24.00 del giorno 30/11/2026)

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

01 Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)

La prestazione consiste nella liquidazione diretta o nel rimborso delle spese di risarcimento in conseguenza di danni procurati a terzi nell'espletamento e nello svolgimento dell'attività istituzionale delle FF.AA. nelle varie fattispecie previste. L'Assicurazione è efficace durante l'espletamento del servizio in tempo di pace.

02 Polizza di Assicurazione Tutela Legale

La prestazione consiste nella liquidazione diretta o nel rimborso delle spese per la tutela legale, sia in sede civile che penale, a favore di tutto il personale militare in servizio dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e della Capitaneria di Porto per fatti connessi all'attività istituzionale.

03 Copertura responsabilità amministrativo-contabile (facoltativa¹)

La copertura assicurativa copre le perdite patrimoniali cagionate dal personale militare in servizio alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario relativamente a fatti colposi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali ovvero in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Gestione Sinistri

Denuncia Sinistri

Contatti

FAQ

Fonti utilizzate

¹ Riservata al personale militare in servizio dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, da attivarsi su base volontaria ed i cui oneri economici sono a totale carico del singolo contraente/assicurato.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

01 Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)

COSA COPRE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (ossia la F.A. e, per essa, il personale militare appartenente dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guarda Costiera):

- a) di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'espletamento e svolgimento delle attività istituzionali;
- b) di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per atti, omissioni o ritardi, nell'esercizio delle mansioni e funzioni espletate nell'ambito dell'attività e dei compiti istituzionali.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

01 Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)

COSA NON COPRE

1/2

L'Assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Società o enti privati, salvo quanto precisato all'art. 2.10 "Attività di Rappresentanza";
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi assicurativi;
- d) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza (3 anni);
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivatigli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente stesso;
- f) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo di uno o più Assicurati accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- g) le responsabilità, accertate dalla Corte dei conti con provvedimento definitivo, che gravino personalmente su qualsiasi Assicurato, per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile per colpa grave;
- h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in genere; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- j) multe, ammende, sanzioni;
- k) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti, mezzi subacquei o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al D.Lgs. 209/2005 titolo X e loro s.m.i.;
- l) richieste di risarcimento determinate da fatti o circostanze note precedentemente alla stipula del contratto e richieste di risarcimento, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale comunicazione precedentemente alla data di stipulazione del contratto o che siano già state denunciate su precedente analoga polizza;



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

01 Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)

COSA NON COPRE

2/2

- m) danni derivanti dall'attività professionale, salvo sia prestata per conto dell'Ente di Appartenenza nell'ambito delle attività istituzionali. Rimane esclusa ogni responsabilità professionale medica, sanitaria e/o ospedaliera e/o clinica e/o infermieristica;
- n) danni derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività o da campi elettromagnetici;
- o) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- p) danni derivanti da omissione di soccorso;
- q) qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest'ultima;
- r) danni direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ad atti o incidenti Cyber;
- s) i Sinistri conseguenti e/o derivanti da alluvione, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- t) i danni a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno;
- u) danni/perdite patrimoniali subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia;
- v) la detenzione, il trasporto e/o impiego di esplosivi;
- w) l'interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi salvo quanto previsto all'Art. 2.13;
- x) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- y) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori;
- z) i danni provocati da molestie sessuali, morali e/o psicofisici, discriminazioni razziali, etniche e religiose;
- aa) i Sinistri aeronautici che coinvolgano aeromobili (inclusi i singoli componenti dello stesso ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al suo funzionamento o utilizzo a terra ed in volo) di proprietà delle o in uso e/o dotazione all'Assicurato per fatti avvenuti durante il volo da cui siano derivati danni ad altri aeromobili, a persone e/o cose.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

01 Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)

MASSIMALI

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Massimale per singolo sinistro	€ 10.000.000,00
Massimale aggregato annuale (massimo esborso annuale per tutti i Sinistri denunciati)	€ 50.000.000,00

Nel caso di corresponsabilità di più Assicurati nella determinazione di un medesimo Sinistro, l'Assicuratore per tale Sinistro è obbligato sino ad un massimo di **€ 10.000.000,00** complessivamente fra tutti gli Assicurati.

Le garanzie vengono prestate senza applicazione di franchigia per singolo sinistro e/o Assicurato.

CATEGORIE ASSICURATE

Si intende l'Assicurato nell'esercizio delle mansioni e funzioni espletate e identificati genericamente per gruppi o categorie di personale militare che hanno partecipato, partecipano e parteciperanno alle attività istituzionali dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

VALIDITÀ TEMPORALE (*Claims Made*)

L'Assicurazione copre i Sinistri denunciati nel corso di validità del contratto e avvenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione (a maggior precisazione, nel corso di validità della polizza, possono essere denunciati anche Sinistri occorsi a partire dalla data di retroattività fissata in 3 anni (antecedenti la stipula del contratto), a condizione che all'epoca non fossero già noti all'Assicurato).

L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione del contratto di Assicurazione (**periodo di garanzia postuma**), purché gli stessi siano afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e dei quali l'Assicurato non abbia ricevuto formale notizia.

Qualora venga stipulata polizza per i medesimi rischi successivamente alla cessazione del contratto, avente ad oggetto la prestazione delle medesime garanzie, l'operatività dell'Assicurazione si intende a secondo rischio rispetto a suddetta polizza.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

02 Polizza di Assicurazione Tutela Legale

COSA COPRE

La Società assume a proprio carico, nei limiti dei “Massimali assicurati”, il rischio delle spese che l’Assicurato (ossia il personale militare in servizio dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera) debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio. Tali oneri sono:

- a) le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro;
- b) gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società;
- c) gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU);
- d) le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- e) le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- f) le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- g) le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- h) le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- i) le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- j) le spese relative alla notificazione di atti;
- k) le spese di registrazione della sentenza se l’assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- l) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché l’Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

02 Polizza di Assicurazione Tutela Legale

AMBITO DELLA GARANZIA

1/2

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano gli Assicurati e che siano connesse allo svolgimento, da parte dei nominati soggetti, dei rispettivi incarichi e mansioni. Le garanzie valgono per:

- a) la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione; si comprendono gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio;
- b) la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e D.Lgs. n° 758/94 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- c) la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni del D.Lgs. n°196 del 2003 già Legge n° 675 del 31/12/1996, a condizione che siano state effettuate le notifiche al Garante, sia stato redatto il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) e siano state adottate le misure minime di sicurezza;
- d) la difesa penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato, oppure nel caso in cui i procedimenti vengano archiviati con formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste; i procedimenti archiviati oppure nel caso di formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; È esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

02 Polizza di Assicurazione Tutela Legale

AMBITO DELLA GARANZIA

2/2

- e) la richiesta di risarcimento di danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti dagli Assicurati per fatti illeciti di terzi (questi ultimi intesi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'A.D.), nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali. Tanto vale sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale. Sono altresì garantite le spese per la proposizione di querela purché seguita da costituzione di parte civile. La polizza opera limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale;
- f) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita Assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ.; Tuttavia, nel caso in cui – pur esistente – la predetta copertura di responsabilità civile non sia operante, per esclusione del sinistro dalle garanzie di polizza, la garanzia viene prestata a primo rischio;
- g) spese a carico del Contraente (ossia l'Ente di appartenenza) dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi col proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo.

Resta fermo l'obbligo per il citato Contraente di **denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento a carico della persona assicurata**, che ha l'obbligo di informare il predetto Contraente nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, compreso l'invito a dedurre. La Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

02 Polizza di Assicurazione Tutela Legale

COSA NON COPRE

1/2

Le garanzie sono escluse per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, elettromagnetico;
- b) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza;
- d) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- e) fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- f) nei casi in cui sussista conflitto di interessi fra Assicurato e Contraente (Ente di appartenenza);
- g) le vertenze contrattuali del Contraente (Ente di appartenenza);
- h) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa (T.A.R.);
- i) impugnazione di delibere o altri atti avanti al T.A.R.;
- j) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- k) per i fatti dolosi delle persone assicurate;
- l) per le spese originate dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- m) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, rapporti tra amministratori;
- n) controversie addebitabili a colpa grave dell'assicurato accertata con sentenza passata in giudicato nonché ai giudizi instaurati presso la Corte dei conti per i quali non sia intervenuta sentenza di proscioglimento.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

02 Polizza di Assicurazione Tutela Legale

COSA NON COPRE

2/2

La garanzia è inoltre esclusa se:

- a) il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- b) il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- c) il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- d) il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA;
- e) il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
- f) relativa a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

02 Polizza di Assicurazione Tutela Legale

MASSIMALI

Le garanzie di cui alla polizza di Assicurazione Tutela Legale operano fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Massimale per sinistro (anche in caso di corresponsabilità di più assicurati):	€ 25.000,00
Massimale complessivo per anno assicurativo o minor periodo laddove previsto	€ 12.000.000,00

Le garanzie vengono prestate senza applicazione di franchigia per singolo sinistro e/o Assicurato.

CATEGORIE ASSICURATE

L'Assicurazione s'intende prestata a favore di tutto il personale militare in servizio dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

VALIDITÀ TEMPORALE

L'Assicurazione copre i Sinistri denunciati nel corso di validità del contratto e avvenuti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, con **retroattività di 3 anni** (clausola *Claims Made*).

L'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei **5 anni successivi alla cessazione del contratto di Assicurazione (periodo di garanzia postuma)**, purché gli stessi siano afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e dei quali l'Assicurato non abbia ricevuto formale notizia.

Qualora venga stipulata polizza per i medesimi rischi successivamente alla cessazione del contratto, avente ad oggetto la prestazione delle medesime garanzie, l'operatività dell'Assicurazione si intende a secondo rischio rispetto a suddetta polizza.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

03 Copertura responsabilità amministrativo-contabile (facoltativa)

COSA COPRE

La copertura assicurativa per responsabilità amministrativo-contabile è ad **adesione facoltativa** ed è riservata al personale militare in servizio dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. Gli **oneri economici** per la stipula di tale garanzia assicurativa sono a **totale carico del singolo contraente/assicurato**.

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per:

- effetto di decisioni della Corte dei Conti;
- perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e/o consegnatario.

L'Assicurazione è operante per i comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale presso qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione.

La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri. In caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge e le condizioni e norme di questa polizza.

Qualora si tratti di dipendente con incarichi tecnici – come definito in polizza – l'Assicurazione si intende altresì estesa a coprire la Responsabilità civile derivante all'assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Tecnico.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

03 Copertura responsabilità amministrativo-contabile (facoltativa)

AMBITO DELLA GARANZIA (ESTENSIONI)

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) **Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi:** l'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- b) **Perdite Patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008:** sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di: "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche se l'Assicurato non ha seguito un idoneo corso, se tale corso non gli viene richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008; "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) **Danni per le attività di cui al GDPR 2016/679:** la garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Assicurato. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione delle norme attinenti alle modalità del trattamento ed ai requisiti dei dati, comportanti una Perdita Patrimoniale anche ai sensi dell'Art.2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 C.C.;
- d) **Vincolo di solidarietà:** l'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



03 Copertura responsabilità amministrativo-contabile (facoltativa)

COSA NON COPRE

1/2

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) danni Materiali di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto previsto all'ultimo paragrafo di pag. 13;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- c) attività svolta dall'Assicurato presso istituti finanziari di qualunque genere;
- d) atti od omissioni da parte dell'Assicurato, o Danni o reclami notificati all'Assicurato, in epoca anteriore alla data retroattività stabilita in polizza (3 anni);
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f) la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti alle procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- g) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente; azioni od omissioni dalle quali l'assicurato abbia tratto un arricchimento patrimoniale diretto o indiretto; azioni od omissioni per le quali l'assicurato sia stato condannato penalmente per uno o più reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 314 – 335 BIS del Codice penale);
- h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- j) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- k) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla polizza;



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

03 Copertura responsabilità amministrativo-contabile (facoltativa)

COSA NON COPRE

2/2

- l) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;
- m) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- n) all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, e ss ed art 2497 c.c.;
- o) danni derivanti da violazioni dell'art. 191 del T.U.E.L.;
- p) all'attività di commissario di gara in Enti diversi da quello/i di appartenenza;
- q) danni derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- r) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- s) danni derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento di qualunque altra attività medica o paramedica;
- t) richieste di risarcimento derivanti da omissione di soccorso;
- u) fatti o circostanze noti prima dell'inizio della polizza:
 - contestazioni scritte;
 - procedimenti, indagini, ispezioni pendenti e/o conclusi di qualsiasi natura in cui risulti coinvolto l'Assicurato;
 - procedure arbitrali, di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie;
 - notizie pubblicate su qualunque mezzo di informazione (organi di stampa, web, tv, social, ecc..) in cui vi sia riferimento a fatti da cui scaturiscono indagini/contestazioni/inchieste a carico dell'Assicurato;
 - richieste di risarcimento scritte ricevute dall'Assicurato antecedentemente alla stipula dell'Assicurazione ossia la prima data di attivazione con la Società Assicuratrice se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



03 Copertura responsabilità amministrativo-contabile (facoltativa)

MASSIMALI

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

OPZIONE 1	Massimale per sinistro e in aggregato annuo	€ 500.000,00
OPZIONE 2	Massimale per sinistro e in aggregato annuo	€ 1.000.000,00
OPZIONE 3	Massimale per sinistro e in aggregato annuo	€ 2.000.000,00

per ciascun Sinistro e in aggregato per Periodo Assicurativo (annuo), indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

In caso di corresponsabilità nello stesso Sinistro tra più individui che risultino essere assicurati per la medesima fattispecie di Rischio presso l'Assicuratore/Società, quest'ultimo risponderà per tutte le Richieste di Risarcimento in qualunque tempo avanzate fino e non oltre il limite di **€ 7.500.000,00** indipendentemente dal numero di individui coinvolti. Nell'eventualità in cui il Massimale per corresponsabilità non fosse capiente, i Massimali per Sinistro singolarmente acquistati verranno ridotti in misura proporzionale. In tal caso l'Assicuratore per riproporzionare l'indennizzo terrà conto dei Massimali per Sinistro singolarmente acquistati.

Rimane inteso che l'Assicuratore non garantirà una ripartizione in misura uguale del Massimale per Sinistro laddove gli Assicurati coinvolti nel Sinistro stesso avessero contratto polizze con massimali differenti.

L'Assicurazione è prestata senza l'applicazione di una franchigia.

CONTRAENTE / ASSICURATO

La presente copertura assicurativa è ad **adesione facoltativa** ed è riservata al personale militare in servizio dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, per fatti colposi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da Sinistri occorsi **nell'ambito del territorio italiano**.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



03 Copertura responsabilità amministrativo-contabile (facoltativa)

VALIDITÀ TEMPORALE

Il contratto assicurativo ha una **durata annuale** senza tacito rinnovo con effetto dalle ore 24:00 del giorno di adesione.

L'Assicurazione è prestata nella forma "*Claims made*" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia quale definito in polizza, ossia a partire dalla **data di retroattività (3 anni)** e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

L'Assicurazione è operante nei confronti dell'Assicurato che nel corso della durata del contratto cessi da ogni rapporto di servizio o mandato con la Pubblica Amministrazione per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione sarà operante durante un **periodo di garanzia postuma (5 anni)** a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in polizza.

COSTI

OPZIONE 1

Massimale per sinistro e in aggregato annuo: € 500.000,00

Premio annuo lordo pro capite: **€ 240,00**

OPZIONE 2

Massimale per sinistro e in aggregato annuo: € 1.000.000,00

Premio annuo lordo pro capite: **€ 300,00**

OPZIONE 3

Massimale per sinistro e in aggregato annuo: € 2.000.000,00

Premio annuo lordo pro capite: **€ 420,00**

Le **modalità operative per l'adesione** (facoltativa) sono contenute nel manuale del **portale Affinity (clicca qui)**, raggiungibile al seguente link: **<https://affinity.gbsapri.it/auth/register/militari>**.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

Gestione Sinistri (Società GBSapri S.p.A.)

1. Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)

In caso di Sinistro, l'Ente di appartenenza deve farne denuncia per iscritto alla Società al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'Assicurazione nella forma "Claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Ente di appartenenza:

- è tenuto a fornire alla Compagnia di assicurazioni tutti le documentazioni e le informazioni necessarie e richieste per la istruttoria del caso;
- non deve, senza il previo consenso scritto della Compagnia di assicurazioni, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese relative alla richiesta di risarcimento del danno;
- deve indicare il nominativo del legale a cui verrà affidato il patrocinio in giudizio, fornendo un preventivo di massima.

2. Polizza di Assicurazione Tutela Legale

L'Assicurato (ovvero il personale militare) deve, **tempestivamente**, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, denunciare (per il tramite gerarchico) alla Società GBSapri S.p.A. qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, allegando:

- copia degli atti e delle documentazioni rilevanti;
- una descrizione dei fatti che hanno originato il Sinistro;
- il nominativo del Legale e/o del consulente/perito incaricato a cui l'Assicurato ha affidato la controversia, corredato da atti di nomina e comunicazioni intercorse e di preventivo redatto in base all'art. 22 bis del D.M. n. 55/2014, aggiunto dal D.M. n.147/2022.

In ogni caso deve fare pervenire alla citata Società notizia di ogni atto a lui notificato. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia di Sinistro. Successivamente la Società potrà, in via preliminare, valutare se il Sinistro possa rientrare nelle garanzie previste nell'oggetto dell'Assicurazione e nel periodo di validità della polizza.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO


Denuncia Sinistri

La procedura per la denuncia dei Sinistri è descritta nel seguente manuale:
“Manuale denuncia sinistri” – ed. Dicembre 2023 edito da COMMISERVIZI

Tutte le comunicazioni, per ritenersi valide, devono essere inoltrate, per il tramite gerarchico, ai seguenti indirizzi:

- ufficiosinistri@gsapri.it;
- sinistri@pec.gsapri.it;

tenendo comunque sempre informato l’U.G. CRA “E.I.” all’indirizzo mail assicurazione@smeddi.esercito.difesa.it, che dovrà essere inserito sulla piattaforma @dhoc a cura degli Organismi di F.A..



([clicca qui](#))

Contatti

Referenti della **Società GBSapri S.p.A.**, ai quali poter indirizzare eventuali richieste di chiarimento:

- Dr.ssa Inga VEISPALE (Specialist gestione Sinistri), tel.: 06.45761.177, cell.: 349.3309334, mail: inga.veispale@gsapri.it;
- Dr. Massimiliano DE SIMONE (Responsabile Ufficio Sinistri e referente per la Gestione), tel.: 06.45761.186, cell: 329.9078910, mail: massimiliano.desimone@gsapri.it.

S.M.E. – Direzione di Intendenza - Sezione Analisi e Contenzioso:

Ten. Gabriella VERNILE, sotrin 1036487.



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO

FAQ

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate alla predetta mail, all'uopo istituita:

assicurazione@smeddi.esercito.difesa.it

Al riguardo, si precisa che le citate FAQ verranno di volta in volta implementate su apposito documento riepilogativo e pubblicate sul sito istituzionale di F.A..

Fonti utilizzate

- Contratto n.1188 di Rep. in data 16 novembre 2023 di COMMISERVIZI (e relativi allegati);
- Scheda di polizza n.115731033 R.C. Enti pubblici in data 22 dicembre 2023 di Allianz S.p.A.;
- Scheda di polizza n.115731040 Tutela Legale – Enti pubblici in data 22 dicembre 2023 di Allianz S.p.A.;
- “Manuale denuncia sinistri” – ed. Dicembre 2023 edito da COMMISERVIZI;
- Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP) ed. 620/MD – 10 febbraio 2024 di Allianz S.p.A..



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE



ESERCITO



Brochure informativa

“ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E TUTELA LEGALE”

Redazione contenuti

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa “E.I.”

Cap. Luca CIOFFI

Coordinamento e revisione contenuti

S.M.E. – Direzione di Intendenza

Col. Massimiliano ANEDDA
